

TRIBUNALE DI BOLOGNA**SEZIONE FALLIMENTARE**

PROCEDURA DA SOVRAINDEBITAMENTO: R.G. n. 6471/2019 e 6472/2019 V.G.

GIUDICE DELEGATO: DR. Anna Maria Rossi

GESTORE DELLA CRISI: Dott.ssa Margherita Gualandi

Il Giudice designato, dott.ssa Anna Maria Rossi,
sciogliendo la riserva assunta in data 05/02/2020;

-visto il piano del consumatore per la composizione della crisi di sovraindebitamento ex art. 7 ss. l. n. 3/2012, depositato in data 26 novembre 2019 dal Sig. Di Vincenzo Levino (c.f. DVNLVN75E02F083J), con l'assistenza degli Avv.ti Alessia Tarlazzi e Bruna Zambrini;

-visto il piano del consumatore per la composizione della crisi di sovraindebitamento ex art. 7 ss. l. n. 3/2012, depositato in data 26 novembre 2019 dalla Sig.ra Arboritanza Chiara (c.f. RBRCHR83E54A662U), con l'assistenza dell'Avv. Alessia Tarlazzi e Bruna Zambrini;

- disposta la riunione delle procedure da sovraindebitamento proposte dai coniugi Di Vincenzo ed Arboritanza aventi rispettivamente R.G. n. 6471/2019 V.G. e R.G. n. 6472/2019 V.G. con Decreto di fissazione dell'udienza del 05/02/2020;

- vista la relazione dell'OCC, nella persona della dott.ssa Margherita Gualandi e preso atto del fatto che non sono pervenute osservazioni né opposizioni da parte dei creditori così come si è constatato in sede di udienza del 05/02/2020;

OSSERVA

La proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012, atteso che:

- i proponenti non sono fallibili, non hanno fatto ricorso nel quinquennio ai procedimenti previsti dal capo I della legge 3 del 2012, e non hanno subito per cause a loro imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 o 14 bis L.3 del 2012;

- i proponenti sono consumatori e le obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, sono state contratte per far fronte ad esigenze personali e non invece in un'attività d'impresa o professionale propria, (così Cass.1869 del 2016);

- i proponenti si trovano in una condizione di sovraindebitamento, inteso sia come squilibrio oggettivo tra il patrimonio liquidabile e le obbligazioni assunte, sia come definitiva incapacità di fare fronte alle obbligazioni assunte, attese le condizioni personali, di età, e reddituali.

Il piano è così articolato:

- i proponenti mettono a disposizione dei creditori:

a) la somma di euro 1.500,00 pari al 30 % dell'importo del TFR, già accantonata dal Sig. Di Vincenzo;



b) l'importo complessivo di 600 euro mensili (300+300) da corrispondere in 13 mensilità per la durata del piano pari a 6 anni;

- la somma disponibile consente:

a) il pagamento integrale dei crediti in prededuzione: (Occ, difensore, registrazione del decreto di omologa);

b) il pagamento del 52,38 % ai creditori chirografari nel piano del Sig. Di Vincenzo; e del 47,97 % per la signora Arboritanza

c) il pagamento dell'1 % al creditore chirografario Tecnocasa Agenzia Immobiliare; come meglio precisata a pag. 22 e 23 dei rispettivi piani.

- l'OCC in esito ad una accurata disamina e dando conto delle verifiche effettuate attesta la veridicità della situazione patrimoniale, reddituale e debitoria rappresentata dai proponenti, e la fattibilità del piano, esprimendo un giudizio positivo sia sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore sia sul piano prospettato;

E' stata data rituale comunicazione ai creditori della proposta e del decreto (cfr. originale di notifica in atti);

-il piano effettivamente si prospetta come preferibile rispetto alla liquidazione che consentirebbe minore soddisfazione per i chirografi, attesi i limiti di legge al pignoramento degli stipendi;

-restando estraneo al piano l'immobile dei debitori, non deve disporsi la trascrizione del Decreto;

-conclusivamente, visto l'art. 12 bis Legge n. 3/2012

OMOLOGA

il piano del consumatore presentato dal Sig. Di Vincenzo Levino e dalla Sig.ra Arboritanza Chiara;

DISPONE

- che il gestore nominato dall'OCC provveda:

-all'apertura di un C/C intestato alla procedura su cui versare le somme mensilmente disponibili chiedendo ai datori di lavori l'accredito diretto;

-al pagamento dei creditori nei termini previsti da piano, rispettando l'ordine indicato nella proposta, con pagamento che dovrà avvenire a partire dal trentesimo giorno dalla data di omologa;

-a predisporre relazioni periodiche semestrali, e rendiconto finale, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità, ex art. 13 legge 3/2012.

- che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto del piano da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

- che il presente decreto sia pubblicato sul sito del Tribunale di Bologna.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti ed al professionista attestatore, il quale ultimo provvederà alla comunicazione ai creditori.

Bologna, 07/02/2020

Il Giudice Delegato

Dott. Anna Maria Rossi

